

VERBALE DI ACCORDO

Oggi, 1° giugno 2010, presso la sede dell'Unione – Confcommercio Imprese per l'Italia Milano Monza e Brianza, si sono incontrati

per BOSCH REXROTH S.p.A.
con l'assistenza dell'avv. Daniele Colombo

Sabrina Castellan e Maria Beatrice Rigorni

per Unione – Confcommercio Imprese per l'Italia

Roberta Rossetti

per Filcams-CGIL Milano, con delega Nazionale

Marisa Moi

per Fisascat-CISL Nazionale

Marco Demurtas

per Uiltucs-UIL Milano, con delega Nazionale

Marco Scotti

la RSU

Premesso che:

- in data 12 maggio 2010 la società BOSCH REXROTH S.p.A. [di seguito "DCIT"] – che applica il CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi – ha formalmente aperto la procedura di mobilità di cui agli artt. 4 e 24 della legge n. 223/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, denunciando n. 25 esuberanti su un organico complessivo di 476 unità;
- nell'ambito dell'esame congiunto svolto nel corso della procedura di cui sopra, la Società ha illustrato alle OO.SS./RSU le motivazioni che hanno determinato la situazione di eccedenza strutturale di personale, convenendo sulla necessità di individuare strumenti idonei e concretamente utilizzabili per attenuare l'impatto della crisi sul fattore lavoro; in particolare, stante il perdurare della difficoltà del mercato dell'automazione industriale nel quale opera la Società, quest'ultima ha fatto presente che lo strumento del Contratto di Solidarietà attivato nel maggio 2009 non ha permesso una significativa riduzione dei costi strutturali e, pertanto, risulta ad oggi non più rispondente alle esigenze della Società;

tutto ciò premesso, che forma ad ogni effetto parte integrante del presente verbale di accordo, tra le Parti è stato convenuto quanto segue:

1. Ai sensi dell'art. 5 della Legge 223/1991, con il presente accordo collettivo, le Parti prevedono che l'individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità avverrà secondo il criterio della "non opposizione" al licenziamento, per un numero massimo di 25 unità, che potrà essere manifestato da:
 - i lavoratori che secondo la normativa in vigore al 12 maggio 2010 (data di apertura della presente procedura) e, quindi, con espressa esclusione delle previsioni in materia previdenziale sulle finestre di accesso di cui al D.L. 78/2010 pubblicato sulla G.U. n. 125 – Suppl. Ordinario n. 114:
 - a) siano in possesso dei requisiti di pensionamento di "vecchiaia" o di "anzianità" all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro
oppure
 - b) raggiungano i requisiti di pensionamento di "vecchiaia" o di "anzianità" nel corso del periodo di iscrizione nelle liste di mobilità
oppure
 - c) raggiungano i requisiti di pensionamento di "vecchiaia" o di "anzianità" nel periodo compreso tra 36 e 60 mesi successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro;
 - i lavoratori delle Filiali di Udine, Pesaro e Terranuova Bracciolini (AR), che non rientrino nelle previsioni dei punti precedenti.

2. A fronte della "non opposizione" manifestata dai lavoratori di cui al punto precedente, la Società metterà a disposizione incentivi all'esodo meglio specificati in una separata intesa, previa sottoscrizione da parte dei lavoratori interessati a tale percorso di appositi verbali di conciliazione nelle competenti sedi sindacali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 410 e 411 c.p.c.
3. L'intimazione del recesso da parte di DCIT e la conseguente collocazione in mobilità avverrà entro i termini di legge di 120 giorni previsti dalla L. 223/1991.
4. Con la presente intesa, le Parti si danno reciprocamente atto di aver compiutamente esperito e concluso la procedura di cui agli artt. 4 e 24 della legge 223/1991, e successive modificazioni ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. BOSCH REXROTH S.p.A.

Fabrizio Castellan
Roberto

p. Unione – Confcommercio

[Signature]

p. Filcams-CGIL

Mauro

p. Fisascat-CISL

[Signature]

p. Uilucs-UIL

[Signature]

la RSU

[Signature]
[Signature]

[Signature]
[Signature]